

	COMUNE DI RICADI (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA) AREA DEMOGRAFICA PIAZZA MUNICIPIO – 89866 RICADI TEL.: 0963/663001 --- FAX: 0963/665800 sito istituzionale: www.comunicadi.gov.it - mail: comunicadi@pec.it C.F.: 00322890799	
---	--	---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE
UNIONI CIVILI**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N 15 DEL 02/09/2016

INDICE

<i>Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Disposizioni generali in materia di celebrazione dei matrimoni civili ovvero delle unioni civili.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Procedura per la celebrazione del matrimonio con rito civile e delle unioni civili nel territorio del Comune di Ricadi.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Luoghi di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 - Orari delle celebrazioni.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 - Modalità ordinaria di celebrazione del matrimonio o unione civile.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 - Modalità straordinaria di celebrazione del matrimonio o unione civile.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 Prescrizioni per l'utilizzo dei luoghi di celebrazione del matrimonio e dell'unione civile.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 – Comunicazioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 – Disciplina transitoria.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 - Rinvio.....</i>	<i>9</i>

1. Il Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione nel territorio del Comune di Ricadi dei matrimoni civili e delle unioni civili, come rispettivamente regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 e seguenti del codice civile e dalla l. 20 maggio 2016, n. 76.

2. La celebrazione dei matrimoni o unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini ai sensi dell'art. 43 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 ed è prestata a titolo gratuito, se lo svolgimento delle stesso avviene secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 6 del presente regolamento.

3. La celebrazione dei matrimoni o unioni civili secondo le modalità straordinarie previste dall'articolo 7 del presente regolamento non rientra tra i servizi pubblici essenziali del Comune ovvero non costituisce un servizio espletato a garanzia di diritti fondamentali ed è pertanto soggetta al pagamento di un contributo da parte dell'utenza ai sensi dell'art. 43 della l. 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 2 -

Disposizioni generali in materia di celebrazione dei matrimoni civili ovvero delle unioni civili

1. La celebrazione di matrimoni e unioni civili nel territorio del Comune viene effettuata dal Sindaco, nella sua qualità di ufficiale dello stato civile, su richiesta degli interessati, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di documento di identità in corso di validità.

Il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune ovvero a cittadini in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale.

2. Durante la celebrazione del matrimonio o unione civile l'ufficiale di stato civile indossa la fascia tricolore, secondo le modalità previste dall'art. 70 del D.P.R. n. 3 novembre 2000, n. 396 e dall'art. 50, comma 12, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. La celebrazione del matrimonio civile dovrà essere preceduta dall'esecuzione delle pubblicazioni previste dagli articoli 50 e ss. del D.P.R. n. 3 novembre 2000, n. 396.

La richiesta di pubblicazioni presso l'Ufficio Anagrafe del Comune può essere presentata solo qualora uno dei nubendi sia residente nel territorio del Comune.

Nell'ipotesi di matrimonio da celebrarsi esclusivamente con rito civile, la richiesta di pubblicazioni deve essere presentata all'Ufficio Stato Civile dagli sposi, i quali devono esibire i propri documenti di identità in corso di validità in originale e in copia fotostatica.

Nell'ipotesi di matrimonio con rito religioso e contestuale attribuzione degli effetti civili, la richiesta di pubblicazioni dovrà essere corredata anche dalla richiesta di pubblicazioni civili rilasciate dal Ministro di Culto che ha proceduto alle pubblicazioni religiose.

In esito al procedimento di pubblicazioni di matrimonio, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia il Certificato di Avvenuta Pubblicazione, il quale ha una validità di 180 (centottanta) giorni.

Art. 3 –

Procedura per la celebrazione del matrimonio con rito civile e delle unioni civili nel territorio del Comune di Ricadi

1. La richiesta di celebrazione di un matrimonio civile o di un'unione civile può essere presentata da soggetti residenti e non residenti nel territorio del Comune.

Per “residente” si intende il cittadino iscritto all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Ricadi o presso l'AIRE del medesimo Comune.

La disciplina individuata dal presente Regolamento per il “residente”, ad esclusione dell'art. 2, si applica anche al soggetto - anche non residente nel territorio del Comune di Ricadi o presso l'AIRE del medesimo Comune - il cui atto di nascita sia stato trascritto allo stato civile del Comune di Ricadi.

2. La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile deve essere consegnata a mano all'Ufficio Stato Civile del Comune o trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'articolo 9 del Regolamento utilizzando il modello allegato sub **Allegato A** al presente Regolamento almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prescelta per la celebrazione della cerimonia.

La richiesta dovrà essere sottoscritta da entrambi i nubendi o richiedenti la celebrazione dell'unione civile e dovrà essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

3. La richiesta di celebrazione del matrimonio civile può essere presentata solo ed esclusivamente da nubendi in possesso di un valido certificato di eseguite pubblicazioni rilasciato dal Comune competente ai sensi del D.P.R. n. 3 novembre 2000, n. 396.

Nell'ipotesi in cui le pubblicazioni di cui sopra siano state eseguite in un Comune diverso dal Comune di Ricadi, la richiesta di celebrazione dovrà essere corredata da apposito atto di delega alla celebrazione del matrimonio civile o dell'unione civile rilasciata ai sensi dell'art. 109 del codice civile dall'ufficiale dello stato civile del Comune che ha rilasciato il Certificato di Avvenute Pubblicazioni.

4. La richiesta di celebrazione del matrimonio civile o dell'unione dovrà in ogni caso contenere:

- a) le generalità degli richiedenti;
- b) l'indirizzo email o PEC presso cui i richiedenti intendono ricevere le comunicazioni inerenti la procedura;
- c) l'indicazione della data, dell'orario e dal luogo prescelto per la cerimonia;
- d) il regime patrimoniale prescelto;
- e) l'eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini della celebrazione dell'unione civile.

5. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'Ufficio Stato Civile del Comune, verificata la disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione del rito e la disponibilità del luogo richiesto per la celebrazione compatibilmente con le esigenze istituzionali del Comune e, se necessario, del Polo Museale di Ricadi (MURI), comunica ai richiedenti a mezzo email o posta elettronica certificata la prenotazione del luogo prescelto oppure indica le ragioni del mancato accoglimento della richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile. La comunicazione di cui al presente comma dovrà avere contenuto sostanzialmente conforme al modello allegato sub **Allegato B** al presente regolamento.

6. Nell'ipotesi in cui il matrimonio avvenga secondo le modalità straordinarie previste dall'art. 7 del presente regolamento, a seguito della ricezione della comunicazione dell'Ufficio Stato Civile di cui al comma 5 che precede ed in ogni caso entro e non oltre il ventesimo giorno precedente la data fissata per il matrimonio o unione civile, i nubendi o richiedenti la celebrazione dell'unione civile devono provvedere al versamento del contributo previsto dall'art. 7, se dovuto, e al versamento di un deposito cauzionale pari a Euro 500,00 (Cinquecento/00) a garanzia delle obbligazioni assunte dagli sposi ai sensi dell'art. 8.3 del presente regolamento.

Gli importi di cui sopra dovranno essere versati dai nubendi o dai richiedenti la celebrazione dell'unione civile secondo le seguenti modalità:

- presso la Tesoreria Comunale
- con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Ricadi con l'indicazione della causale : "prenotazione matrimonio civile" ed il nome dei nubendi (o richiedenti la celebrazione dell'unione civile);
- con bonifico bancario.

La mancata consegna a mano o trasmissione a mezzo PEC all'Ufficio Stato Civile del Comune della ricevuta attestante il pagamento degli importi di cui sopra entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data fissata per il matrimonio o unione civile comporta l'inefficacia della stessa prenotazione: in tale ipotesi l'ufficio anagrafe potrà destinare il luogo oggetto della prenotazione alla celebrazione di altri matrimoni o unioni civili.

7. Entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data fissata per la celebrazione della cerimonia, i nubendi o richiedenti la celebrazione dell'unione civile devono consegnare a mano o trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio Stato Civile del Comune i nominativi dei testimoni e la copia dei relativi documenti di identità.

8. I nubendi o richiedenti la celebrazione dell'unione civile ed i testimoni non aventi cittadinanza italiana devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora i soggetti di cui sopra dimostrassero di non comprendere la lingua italiana dovranno avvalersi di un interprete, come previsto dagli articoli 13 ss. del D.P.R. 3 novembre n. 2000, n. 396, il cui reperimento dovrà avvenire a cura e spese dei nubendi o dei richiedenti. In tal caso, l'interprete dovrà presentarsi presso l'ufficio anagrafe del Comune, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e dichiarare essere capace di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 4 –

Luoghi di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili

1. I matrimoni civili e le unioni civili nel Comune di Ricadi sono celebrate di regola presso la sala consigliare della casa comunale sita a Ricadi in Piazza Marconi.

2. I matrimoni civili e le unioni civili nel territorio del Comune di Ricadi possono essere altresì celebrati nei locali e negli spazi degli uffici decentrati dello stato civile istituiti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3 novembre n. 2000, n. 396 presso i seguenti immobili:

- a) "Museo e osservatorio del mare", sezione del Polo Museale di Ricadi (MURI), sito presso l'ex vedetta di Capo Vaticano in Viale G. Berto, località Faro;
- b) "Museo archeologico e paleontologico", sezione del Polo Museale di Ricadi (MURI), sito presso Palazzo Fazzari nella frazione Santa Domenica, via Strada Provinciale;
- c) "Museo antropologico e della civiltà contadina e della cultura immateriale", sezione del Polo Museale di Ricadi (MURI), sito presso il fabbricato dell'ex oleificio "Marcello Sculco", in Ricadi, via Artigiani;
- d) anfiteatro "Torre Marrana" nella frazione Brivadi;
- e) ulteriori luoghi di proprietà o nella disponibilità dell'ente comunale, da individuare con provvedimento della Giunta Comunale adottato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3 novembre n. 2000, n. 396.

3. In deroga ai commi 1 e 2 che precedono, la Giunta Comunale può autorizzare la celebrazioni di singoli matrimoni civili e unioni civili sulle spiagge presenti nel territorio comunale, anche se assentite

in concessione a privati. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune non esonera comunque i richiedenti dall'ottenimento di eventuali ulteriori provvedimenti autorizzatori o concessori che dovranno essere rilasciati dalla capitaneria di porto, ovvero da altra autorità amministrativa preposta alla tutela dell'ordine pubblico e degli interessi paesaggistici, ambientali e sanitari, competenti per territorio.

Art. 5 - Orari delle celebrazioni

1. I matrimoni o le unioni civili sono celebrati di norma durante l'ordinario orario di apertura al pubblico degli uffici comunali e quindi:

- a) Lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17;
- b) Martedì dalle 9 alle 13;
- c) Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17;
- d) Giovedì dalle 9 alle 13;
- e) Venerdì dalle 9 alle 13.

Gli orari di cui sopra possono essere modificati con provvedimento della Giunta Comunale.

2. In deroga al comma 1 che precede, i matrimoni civili e le unioni civili possono essere celebrati anche al di fuori degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli uffici comunali.

3. I matrimoni civili e le unioni civili non possono in ogni caso essere celebrati dopo le ore 20 e nelle giornate di festività religiose e civili di seguito indicate: 1° Gennaio (Capodanno), 6 Gennaio (Epifania), Domenica di Pasqua, Lunedì in Albis, 25 aprile (Festa della Liberazione Nazionale), 1° maggio (Festa internazionale del Lavoro), 2 giugno (Festa della Repubblica), 15 agosto (Assunzione Maria Vergine), 1° novembre (Ognisanti), 5 novembre 2015 (Festa del Patrono), 8, 25, 26 dicembre, 31 dicembre (pomeriggio).

Art. 6 –

Modalità ordinaria di celebrazione del matrimonio o unione civile

1. Il matrimonio civile e l'unione civile vengono celebrati di norma presso la sala consiliare del Casa Comunale e negli orari ordinari di servizio individuati dall'articolo 5.1 che precede.

2. Lo svolgimento della cerimonia di cui al comma 1, qualora almeno uno dei nubendi sia residente nel Comune, è gratuito. In tale ipotesi, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3.6 che precede.

Art. 7 –

Modalità straordinaria di celebrazione del matrimonio o unione civile

1. I matrimoni o le unioni civili meglio individuati di seguito costituiscono modalità straordinarie di celebrazione di tali cerimonie nel territorio del Comune di Ricadi:

- a) i matrimoni o le unioni civili celebrate presso la sala consiliare della Casa Comunale e durante gli orari ordinari di servizio precisati all'articolo 5.1 che precede, qualora entrambi i nubendi o richiedenti la celebrazione di unione civile non siano residenti nel Comune di Ricadi;

- b) i matrimoni o le unioni civili celebrate presso la sala consiliare della Casa Comunale e al di fuori degli orari ordinari di servizio individuati dall'articolo 5.1 che precede, anche nell'ipotesi in cui uno dei nubendi sia residente nel Comune di Ricadi;
- c) i matrimoni o le unioni civili celebrati nei luoghi e negli spazi di celebrazione di cui all'art. 4.2. e all'art. 4.3 del presente regolamento, anche nell'ipotesi in cui uno dei nubendi sia residente nel Comune di Ricadi e il matrimonio o unione civile venga celebrato durante gli orari ordinari di servizio precisati all'art. 5.1 che precede.

2. La celebrazione dei matrimoni o delle unioni civili di cui al comma 1 sono soggetti al versamento del corrispondente contributo individuato dalla tabella allegata sub **Allegato C** al presente regolamento.

Il contributo di cui al presente articolo viene versato dai richiedenti a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dal Comune per l'erogazione dei servizi offerti per la celebrazione della cerimonia – ivi incluse a titolo esemplificativo, spese gestionali e di pulizia – nonché per la retribuzione del personale necessario per l'espletamento del servizio.

3. L'ammontare del contributo di cui al presente articolo può essere aggiornato periodicamente con provvedimento della Giunta, previa acquisizione del parere non vincolante del dirigente dell'Ufficio Anagrafe.

4. La mancata celebrazione del matrimonio o dell'unione civile per causa non imputabile al Comune di Ricadi comporta l'incameramento del 50% del contributo versato dal richiedente ai sensi del presente articolo.

Art. 8

Prescrizioni per l'utilizzo dei luoghi di celebrazione del matrimonio e dell'unione civile.

1. Le sale e gli spazi di cui agli articoli 4.1 e 4.2 del presente Regolamento vengono consegnate ai nubendi o richiedenti la celebrazione dell'unione civile 3 (tre) ore prima dell'orario fissato per la celebrazione della cerimonia.

Il Comune metterà a disposizione dei nubendi o dei richiedenti la celebrazione dell'unione civile 1 (un) tavolo e 4 (quattro) sedie per la cerimonia.

I richiedenti possono, a propria cura e spese arricchire la sala e gli spazi con ulteriori arredi e addobbi, i quali al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala ed il luogo di celebrazione rimangono a disposizione dei richiedenti per le attività di accoglienza prima e dopo la cerimonia, fermo restando che essi dovranno essere in ogni caso essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati dal Comune entro e non oltre 3 (tre) ore dalla conclusione della cerimonia.

E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e negli altri spazi messi a disposizione.

2. L'orario di consegna delle sale e/o dei luoghi di celebrazione da parte del Comune e l'orario di restituzione degli stessi devono risultare da apposito verbale sottoscritto da un incaricato del Comune e dai richiedenti (o da loro delegati). Il verbale contiene altresì una descrizione dello stato dei luoghi al momento della consegna ed eventuali danni alle cose o alle strutture verificatesi durante la cerimonia.

3. A seguito della consegna dei locali come risultanti dal verbale di cui al comma 2 che precede, il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi o altri oggetti all'interno delle strutture comunali temporaneamente depositati dai nubendi.

I nubendi o richiedenti sono responsabili dei danni arrecati alle strutture, alle persone o alle cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia. A tal fine, al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 3 che precede i nubendi o richiedenti sottoscrivono apposita dichiarazione di responsabilità e costituiscono apposita cauzione ai sensi dell'art. 3.6 del presente regolamento.

4. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 3.6, qualora non vengano riscontrati danni alle strutture o cose messe a disposizione dal Comune, viene restituito integralmente ai richiedenti entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito dal Comune o dai beni demaniali di cui all'art. 4.3 del presente regolamento.

5. Ulteriori prescrizioni per l'utilizzo delle sale e dei luoghi di cui all'art. 4 possono essere formulate dall'Ufficio Stato Civile con la comunicazione di cui all'art. 3.5 del presente regolamento

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai matrimoni celebrati sulla spiaggia del territorio del Comune a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4.3 del presente regolamento, ad esclusione dell'art. 8.4 e 8.5.

Art. 9 –

Comunicazioni

1. Le comunicazioni o richieste indirizzate all'Ufficio di Stato Civile e agli altri uffici e/o organi del Comune ai sensi del presente Regolamento dovranno essere :

- a) consegnate a mano all'ufficio protocollo del Comune di Ricadi; oppure
- b) trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo comunicad@pec.it.

2. Le comunicazioni indirizzate ai nubendi o ai richiedenti la celebrazione di un'unione civile saranno inviate a mezzo email o PEC agli indirizzi indicati dagli stessi al momento del deposito della domanda di cui all'art. 3.1 che precede.

Art. 10 –

Disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

2. In deroga al comma 1 che precede, i matrimoni civili ovvero le unioni civili per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano state già eseguite le pubblicazioni previste dagli articoli 50 e ss. del D.P.R. n. 3 novembre 2000, n. 396 ovvero sia stata già presentata al Comune formale richiesta di celebrazione del matrimonio o dell'unione civile non saranno soggetti al pagamento del contributo e del deposito cauzionale previsti rispettivamente dall'art. 7 e dall'art. 3.6 del presente regolamento.

Art. 11 -

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del codice civile, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e dello Statuto Comunale.

Allegato A) al Regolamento

Schema di richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile nel territorio del Comune
(art. 3 del Regolamento)

Spett.le Comune di Ricadi
Alla c.a. dell'Ufficio Stato Civile
Piazza Marconi snc
89866 Ricadi (VV)
Via PEC: comunicaricadi@pec.it

Oggetto: *Richiesta di celebrazione del matrimonio civile o unione civile ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili*

Il sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ (_____) il ____/____/____ e residente
a _____, via/piazza _____ n. _____, avente cittadinanza
_____, documento d'identità tipo: _____
n. _____ rilasciato da _____ con scadenza ____/____/____,
cittadino/a _____ tel. _____ indirizzo posta elettronica
_____ e indirizzo PEC _____

e

il sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ (_____) il ____/____/____ e residente
a _____, via/piazza _____ n. _____, avente cittadinanza
_____, documento d'identità tipo: _____
n. _____ rilasciato da _____ con scadenza ____/____/____,
cittadino/a _____ tel. _____ indirizzo posta elettronica
_____ e indirizzo PEC _____

(di seguito congiuntamente individuati come i “**Richiedenti**”)

Premesso che:

- i Richiedenti intendono contrarre matrimonio civile (o unione civile) nel territorio del Comune di Ricadi;

CHIEDONO

che la celebrazione del matrimonio (o dell'unione civile) abbia luogo in data
_____ alle ore _____ presso:

- a) Sala Consiliare presso la Casa Comunale (cfr. art. 4.1 del Regolamento Comunale)
- b) “Museo e osservatorio del mare” (cfr. art. 4.2, lett. a) del Regolamento Comunale);
- c) “Museo archeologico e paleontologico” (cfr. art. 4.2, lett. b) del Regolamento Comunale);

- d) “Museo antropologico e della civiltà contadina e della cultura immateriale” (cfr. art. 4.2, lett. c) del Regolamento Comunale);
- e) Anfiteatro “Torre Marrana” (cfr. art. 4.2, lett. d) del Regolamento Comunale);
- previa autorizzazione dell’Ufficio di Stato Civile e dietro versamento della relativa tariffa e deposito cauzionale, se dovuto.

A tal fine,

DICHIARANO

ai sensi dell’art. 8.3 del Regolamento indicato in epigrafe:

- a) di manlevare il Comune di Ricadi da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi o altri oggetti temporaneamente depositati all’interno delle strutture comunali dai Richiedenti a seguito della consegna dei luoghi di celebrazione della cerimonia;
- b) di assumersi ogni responsabilità in relazione ai danni arrecati alle strutture, alle persone o alle cose che si dovessero verificare in occasione della celebrazione della cerimonia.

DICHIARANO

inoltre di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente richiesta all’indirizzo email _____ oppure all’indirizzo PEC _____.

Allegano i seguenti documenti:

- originale del certificato di eseguite pubblicazioni (per il matrimonio civile)-Nulla Osta art.116 C.C.
- Richiesta art. 109 del C.C. (per l’unione civile);
- copia dei documenti di identità dei Richiedenti in corso di validità.

Ricadi, li _____

Firme dei richiedenti

Allegato B) al Regolamento

Schema di comunicazione dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 3.5 del Regolamento

Spett.li Signori _____

Via email: [x]

Via PEC: [x]

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 3.5 del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili

Con riferimento alla Vostra richiesta di celebrazione del matrimonio civile (o unione civile) prot. n° _____ del _____, Codesto Ufficio conferma di aver proceduto alla prenotazione provvisoria del _____ per il giorno _____ alle ore _____ per lo svolgimento delle relative incombenze.

Resta inteso che l'efficacia della predetta prenotazione è subordinata al versamento dell'importo di Euro _____ a titolo di contributo ex art. 7 del Regolamento Comunale indicato in epigrafe e di ulteriori Euro _____ a titolo di deposito cauzionale ex art. 3.6 del medesimo Regolamento entro e non oltre il _____, ovvero entro il ventesimo giorno precedente la data prevista per la cerimonia, secondo i termini e le modalità previste dal predetto art. 3.6.

Si rammenta infine che la ricevuta del versamento di cui sopra dovrà essere trasmessa all'Ufficio scrivente entro e non oltre il _____, ovvero entro il quindicesimo giorno precedente la data prevista per la cerimonia, unitamente alla copia dei documenti di identità dei testimoni, come previsto dall'art. 3, commi 6 e 7, del Regolamento.

Richiesta separazione o comunione dei beni.

Tanto si doveva per Vostra opportuna conoscenza.

Ricadi (VV), lì _____

Firma del Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile.

Allegato C) al Regolamento

Tariffe per la celebrazione di matrimoni civili e/o unioni civili nel territorio del Comune di Ricadi.

	Matrimonio e/o unione civile celebrato nelle giornate e durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali		Matrimonio e/o unione civile celebrato nelle giornate non lavorative e durante l'orario di chiusura al pubblico degli uffici comunali	
	Coppia con almeno un elemento Residente	Coppia non Residente	Coppia con almeno un elemento Residente	Coppia non residente
Casa Comunale	€ 0,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 140,00
Siti di cui all'art. 4.2 del Regolamento	€ 200,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 500,00
Spiagge demaniali (art. 4.3 del Regolamento)	€ 250,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 500,00